



**REGOLAMENTO DEI SOGGIORNI DI VACANZA ANNO 2026
IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E CON DISAGIO PSICHICO DI
CUI ALL'ART. 29, DELLA L.R. 11/2016.**

Premessa

I soggiorni di vacanza rappresentano un'occasione significativa per la prosecuzione e verifica del Progetto Riabilitativo personalizzato della persona predisposto dall'équipe ASL di presa in carico.

I soggiorni di cui al presente regolamento sono normati dalla Deliberazione della Regione Lazio DGR 19 dicembre 2024, n. 1121.

Considerato il carattere sia sanitario che socioassistenziale dei soggiorni stessi, viene stabilito che le relative spese di gestione siano ripartite, come di seguito specificato, tra Amministrazioni Comunali ed ASL.

Alle Amministrazioni Comunali sono attribuiti gli oneri alberghieri, di trasporto, assicurativi ed economici relativi agli utenti.

Alla ASL sono attribuiti gli oneri relativi al compenso per le prestazioni lavorative, spese alberghiere, di trasporto, assicurative, relative agli operatori impiegati nei soggiorni, siano essi dipendenti e/o in convenzione, appartenenti a Cooperative/Associazioni/ETS che abbiano partecipato alla gara di evidenza pubblica.

I servizi della ASL ROMA 3 che organizzano i soggiorni per persone con disabilità di cui al presente Regolamento sono:

- DSM
- Servizi Disabili Adulti
- Centri ex art. 26, che dovranno comunicare l'adesione o meno alla progettazione dei soggiorni di vacanza per le persone in carico presso i centri stessi indicandone i nominativi.

Ai sensi della DGR n. 1121 del 19 dicembre 2024, la fascia di età di riferimento dei destinatari è quella adulta (<65 anni) e potranno essere considerati beneficiari anche gli over 65 con disabilità in carico presso strutture residenziali e semiresidenziali, socio sanitarie e socio assistenziali, nonché gli over 65 in carico al DSM titolari di progetti terapeutico -riabilitativi con finalità inclusive e coloro che frequentano i Centri Diurni.

Finalità e tipologia dell'intervento

Nell'ambito del progetto riabilitativo individuale predisposto dai servizi sopra citati, le finalità dell'intervento sono:

- integrare gli interventi riabilitativi attuati nel corso dell'anno;
- favorire l'inclusione sociale e realizzare percorsi di autonomia personale;
- favorire la realizzazione di un periodo di vacanza in un contesto non familiare, con l'aiuto degli operatori dei servizi e degli Enti del Terzo Settore;
- acquisire nuove capacità adattative e l'integrazione psicosociale tra pari anche finalizzata a





creare gruppi appartamento o moduli abitativi per favorire autonomia da nucleo d'origine nello spirito della L.R. n. 11/2016;

- dare sollievo alle famiglie.

2

La DGR 1121/2024, punto 5.2 e seguenti, promuove diverse tipologie di soggiorni riabilitativi:

1. soggiorni di gruppo, in ragione di un'organizzazione specificamente dedicata;
2. soggiorni individuali per vacanze in autonomia, con l'aiuto di personale specializzato o di un familiare, ad esclusione degli utenti in carico al DSM;
3. soggiorni autogestiti.

I soggiorni possono essere svolti in diverse modalità, quali: **autogestita** (svolgimento in gruppo e in modo autonomo delle attività solitamente svolte dalle strutture alberghiere), **gita** (senza pernottamento), **fine settimana** (con un pernottamento), o **soggiorni di breve durata** (dai tre a sei giorni), **tradizionali** (otto giorni e sette notti).

I. Destinatari dell'intervento

Il soggiorno di cui al presente Regolamento viene erogato solo a favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'art. 29, della L.R. 11/2016, residenti nel territorio della ASL ROMA 3, in carico ai Servizi DSM, Disabili Adulti e Centri ex art. 26.

Per presa in carico si intende la predisposizione di un progetto socioriusabilativo elaborato durante l'anno con l'utente o il suo legale rappresentante.

Le persone in trattamento presso i Centri e/o Istituti di riabilitazione accreditati a regime residenziale e semiresidenziale potranno rivolgersi a detti Centri/Istituti per usufruire dei soggiorni riabilitativi come stabilito dalla DGR n. 1121/2024. Nel caso in cui il Centro/Istituto non si attivi per l'organizzazione del soggiorno, la ASL potrà prendere in considerazione tali richieste compatibilmente con le disponibilità e previa valutazione di pertinenza progettuale.

2. Livello di intensità assistenziale

Per la definizione del livello di intensità assistenziale si fa riferimento alle disposizioni della Deliberazione 19 dicembre 2024, n. 1121, punto 5.3, e alle indicazioni dell'équipe di presa in carico del Servizio Disabili Adulti, anche in relazione alla composizione del gruppo che si andrà a costituire per il soggiorno. Sia per i soggiorni di gruppo sia per quelli individuali, per determinare il livello assistenziale dei richiedenti, si utilizzeranno le scale ADL e IADL e la scheda informativa individuale.

Per i soggiorni dell'utenza DSM è previsto il livello a bassa/media intensità assistenziale valutato in base al progetto terapeutico individuale formulato dall'équipe di riferimento in accordo con l'utente ed i suoi familiari.

Livelli assistenziali:

- A. Bassa intensità assistenziale: 1 operatore ogni 3 persone nelle 24 ore.
- B. Media intensità assistenziale: 1 operatore ogni 2 persone nelle 24 ore.
- C. Alta intensità assistenziale: rapporto 1 operatore per persona nelle 24 ore.
- D. Altissima intensità: rapporto 2 operatori per persona nelle 24 ore.

In casi eccezionali, in presenza di persone con disabilità gravissima che necessitano di assistenza h 24 il rapporto operatore/persona sarà di 2/1, previa valutazione della équipe valutativa sull'appropriatezza del soggiorno.

Per il soggiorno individuale è previsto di norma 1 operatore per persona nelle 24 ore.

3

3. Modalità presentazione domanda

La presentazione della domanda per usufruire del soggiorno deve pervenire **entro il 31.03.2026** da parte del richiedente o chi per esso/a, corredata da documentazione in corso di validità.

La mancanza dei requisiti, l'incompleta produzione della documentazione oppure la inadeguatezza del progetto individuale, sarà motivo di esclusione.

La presentazione della domanda deve avvenire attraverso la compilazione dell'apposito modulo allegato A (Richiesta di partecipazione al servizio per la vacanza di gruppo ASL /Comune e Centri ex art. 26) allegato B (Richiesta di partecipazione al servizio per la vacanza individuale/autogestito) allegato C (Richiesta di partecipazione al Servizio per la Vacanza per l'anno 2026 persone con disagio psichico), da inviare al Servizio competente del distretto ASL di appartenenza, riportando come oggetto: "Domanda Servizio per la vacanza anno 2026".

4. Rinuncia da parte del richiedente

La rinuncia al soggiorno deve essere comunicata tempestivamente e personalmente per iscritto dal richiedente al DSM o al Servizio Disabili Adulti di appartenenza, al fine di poter inserire altre persone presenti in graduatoria, a parità di impegno assistenziale ed economico.

5. Persone ospiti in Centri di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78

Per le persone ospiti nei Centri di Riabilitazione ex art. 26 legge 83/78 sarà possibile la partecipazione ai soggiorni di cui al presente Regolamento organizzati dal Centro stesso.

Qualora i Centri dichiarino per iscritto che non effettueranno soggiorni, le persone ospiti dovranno presentare la domanda per essere inserite nei servizi per la vacanza delle persone in carico al Servizio Disabili Adulti della ASL per il Municipio/Comune di residenza.

6. Modalità organizzative dei soggiorni.

Il Servizio Disabili Adulti e il DSM dei Distretti Sanitari di appartenenza, effettueranno incontri con i richiedenti, gli Enti del Terzo Settore individuati, al fine di condividere la pianificazione dei gruppi, i programmi e la scelta delle strutture ospitanti.

La scelta della località, strutture e servizi di trasporto, deve essere effettuata tenendo conto di quanto disposto nella Deliberazione 19 dicembre 2024, n. 1121, punto 5.4 "Strutture e luoghi di realizzazione del servizio vacanza".

Le spese dovranno rispettare i limiti e i costi previsti dalla programmazione annuale ASL, secondo quanto stanziato da Regione e Comune.

A conclusione del soggiorno, entro 15 giorni, gli Enti del Terzo Settore, presenteranno la rendicontazione dei costi del soggiorno e una dettagliata relazione sullo svolgimento degli stessi,

indicando per ogni partecipante gli obiettivi raggiunti. Tale documentazione è indispensabile ai fini della liquidazione del rimborso dei costi sostenuti.

Ai fini del rispetto della tempistica prevista per la rendicontazione, i soggiorni potranno essere realizzati entro il 30 settembre dell'anno 2026.

4

7. Soggiorni individuali

Per accedere a questo tipo di soggiorno, va presentata dal richiedente regolare domanda di accesso (All. B). Il soggiorno sarà espletato secondo quanto previsto nella Deliberazione 19 dicembre 2024, n. 1121, punto 5.2.d per quanto riguarda le modalità organizzative e punto 8.1.d per quanto riguarda gli aspetti economici.

Al progetto, concordato con il servizio di riferimento, deve attenersi l'accompagnatore che prende in carico la persona con disabilità.

L'equipe della ASL dovrà valutare l'opportunità per la persona di usufruire del soggiorno individuale e non di gruppo, nelle modalità più idonee (es. settimana, gite senza pernottamento week end brevi).

Qualunque modifica al progetto deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Disabili Adulti e DSM.

La persona al rientro dal soggiorno dovrà presentare regolare documentazione fiscale attenendosi alle istruzioni ricevute e al modello predisposto e sottoscritto, attraverso fatture intestate alla stessa, scontrini parlanti, assegni bancari o vaglia postali, con dichiarazione sottoscritta da parte dell'operatore di aver effettuato il soggiorno con il relativo foglio-firma allegato controfirmato anche dal genitore o rappresentante legale della persona, specificando la prestazione erogata.

In caso di accompagnamento da parte dei familiari, si provvederà a riconoscere le spese alberghiere, vitto e alloggio solo della persona con disabilità e con disagio psichico.

La rendicontazione delle spese dovrà essere distinta per gli operatori e le persone con disabilità e dovrà riportare le singole voci (albergo, trasporto, ecc..).

Tutta la documentazione fiscale dovrà essere prodotta in fotocopia e scansionata, e dovrà essere inviata al Servizio di riferimento, accompagnata da una dettagliata relazione sullo svolgimento del soggiorno, entro massimo 15 giorni dalla data di conclusione del soggiorno stesso. L'acquisizione della suddetta documentazione è indispensabile ai fini della liquidazione del rimborso dei costi sostenuti.

L'accertamento di uno scorretto utilizzo dei fondi assegnati o lo svolgimento di attività con finalità diverse da quelle concordate comporta l'esclusione dai soggiorni individuali per gli anni successivi.

8. Monitoraggio del Servizio Disabili Adulti e del DSM

Sarà possibile da parte del Servizio Disabili Adulti e del DSM, effettuare sopralluoghi a campione, presso le strutture alberghiere nelle località autorizzate.

Roma, 15.01.2026

Il Direttore Generale ASL Roma 3
Dott.ssa Laura Figorilli